

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2011

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Seteco International S.p.A.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Puglia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13 settembre 2010, relativo alla societa' Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 346 lavoratori così suddivisi:

n. 189 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 settembre 2010, relativo alla societa' Seteco International SPA già Omnia Network S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di ulteriori n. 41 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1 ° settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (30.09.2010 e 05.11.2010) e Puglia (28.09.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, in favore di n. 387 lavoratori così suddivisi:

n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 settembre 2010 e 30 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 387 lavoratori dipendenti dalla Seteco International S.p.A. già Omnia Network Spa, così suddivisi:

n. 230 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Roma, per il periodo dal 1º settembre 2010 al 31 dicembre 2010;

n. 157 lavoratori dipendenti presso l'unità aziendale di Bitritto (Bari), per il periodo dal 27 settembre 2010 al 31 dicembre 2010.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.043.740,87.

Matricole INPS: 4971940105

Pagamento diretto: SI

Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 2.043.740,87, graverà sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti